DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA NAZIONALE

Art. 3

Ai fini della presente legge verra' istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1930-31, apposito capitolo, con relativo stanziamento.

Per l'esercizio finanziario 1930-31, lo stanziamento di cui sopra e' fissato nella misura di 2.500.000 lire e verra' inscritto nel bilancio del Ministero delle corporazioni con decreto del Ministro per le finanze; per l'esercizio finanziario 1931-1932 lo stanziamento sara' fissato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Per gli esercizi successivi sara' provveduto con legge di bilancio.

(1)

Versione in vigore dal 27 maggio 1933, non più in vigore dal 1 luglio 1933 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale
Estremi	Legge 18 giugno 1931, n. 918
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 20 aprile 1933, n. 400 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo a favore dell'industria cinematografica nazionale, di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 918, e' stabilito, per l'esercizio 1933-34, in L. 2.500.000".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-della-produzione-cinematografica-nazionale/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it